COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 13.11.2024
C(2024) 8049 final

VERSIONE PUBBLICATA

Nella versione pubblicata di questa decisione sono state omesse alcune informazioni ai sensi dell'art. 17(2) del Regolamento del Consiglio (CE) N. 139/2004 riguardante la non divulgazione di segreti professionali ed altre informazioni riservate. Le omissioni sono dunque così evidenziate [...]. Laddove possibile, l'informazione omessa è stata sostituita dall'indicazione di una scala di valori o da una indicazione generale.

Marcegaglia Steel S.p.A.
Via Bresciani n. 16
46040 Gazoldo degli Ippoliti
Italia

Manni Group S.p.A.
Via A. Righi, 7 I
37135 Verona
Italia

Oggetto: **Caso M.11670 - MARCEGAGLIA / MANNI / ISOPAN**
Decisione della Commissione a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio[1] e dell'articolo 57 dell'accordo sullo Spazio economico europeo[2]

Gentile Signore/Gentile Signora,

(1) In data 17 ottobre 2024 è pervenuta alla Commissione europea la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento sulle concentrazioni. Con tale operazione Marcegaglia Steel S.p.A ("Marcegaglia", Italia) e Manni Group S.p.A. ("Manni", Italia, congiuntamente a Marcegaglia denominate "parti notificanti") acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo congiunto di Isopan S.p.A. ("Isopan", Italia), attualmente sotto il

[1] GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 ("regolamento sulle concentrazioni"). A decorrere dal 1º dicembre 2009, il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ha introdotto alcuni cambiamenti, quali la sostituzione del termine "Comunità" con "Unione" e dell'espressione "mercato comune" con "mercato interno". Nella presente decisione è utilizzata la terminologia del TFUE.

[2] GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3 ("accordo SEE").

controllo esclusivo di Manni, e di alcuni rami d'azienda di Marcegaglia ("rami d'azienda di Marcegaglia", congiuntamente a Isopan denominata "impresa comune")[3].

1. LE PARTI

(2) **Marcegaglia** produce acciaio inossidabile e al carbonio e lo trasforma in prodotti finiti in acciaio al carbonio e, in misura minore, in prodotti piatti e lunghi di acciaio inossidabile e lamiere da treno quarto. I **rami d'azienda di Marcegaglia** sono dedicati alla produzione di pannelli isolanti e, in misura minore, di lamiere grecate.

(3) **Manni** produce prodotti finiti in acciaio. La sua controllata **Isopan** si concentra sulla produzione di pannelli isolanti e, in misura minore, di lamiere grecate.

2. LA CONCENTRAZIONE

(4) Nell'ambito dell'operazione, Marcegaglia trasferirà i rami d'azienda di Marcegaglia a Isopan e Manni venderà a Marcegaglia il 50 % delle azioni di Isopan. Di conseguenza, Marcegaglia e Manni deterranno ciascuna una partecipazione di controllo congiunta del 50 % in Isopan e nei rami d'azienda di Marcegaglia.

2.1. Controllo congiunto

(5) Le partecipazioni di uguale entità di Marcegaglia e Manni conferiranno loro il controllo congiunto dell'impresa comune. In particolare, in virtù di un accordo tra gli azionisti concluso tra le parti notificanti, Marcegaglia e Manni potranno nominare e revocare ciascuna quattro membri del consiglio di amministrazione dell'impresa comune. Le decisioni ordinarie del consiglio di amministrazione possono essere adottate a maggioranza semplice dei membri del consiglio di amministrazione presenti, a condizione che siano presenti almeno cinque membri. Tuttavia, le seguenti materie riservate richiedono l'approvazione di membri del consiglio di amministrazione (almeno sei) che rappresentano sia Marcegaglia che Manni: modifiche al piano aziendale e al bilancio annuale, nomina e revoca dell'amministratore delegato e investimenti superiori a 300 000 EUR non previsti nel piano aziendale. Tali poteri consentiranno a Marcegaglia e Manni di esercitare un'influenza determinante in relazione alla determinazione degli indirizzi strategici dell'impresa comune[4].

2.2. Impresa a pieno titolo

(6) L'entità risultante dalla concentrazione sarà un'impresa comune a pieno titolo, in quanto opererà sul mercato esercitando le funzioni normalmente svolte dalle imprese attive sul medesimo mercato. In particolare, l'impresa comune comprenderà nove impianti di produzione con i necessari brevetti e una rete distributiva composta da circa […] agenti, una forza lavoro composta da circa […] dipendenti e un portafoglio di circa […] clienti. L'impresa comune è destinata a operare sulla base dei ricavi generati dalle vendite a terzi. Sarà sottoscritto un accordo di fornitura con Marcegaglia, che riguarderà tuttavia solo

[3] GU C, C/2024/6478, 25.10.2024.

[4] Comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ("comunicazione consolidata sui criteri di competenza giurisdizionale") (GU C 95 del 16.4.2008, pag. 1, punto 67).

una categoria di prodotti (ossia l'acciaio preverniciato) [dettagli dell'accordo][5]. L'accordo non mette dunque in discussione il criterio dell'impresa operante a pieno titolo[6].

(7) L'impresa comune è pertanto un'impresa comune a pieno titolo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni e, a seguito dell'operazione, Marcegaglia e Manni controlleranno congiuntamente l'impresa comune ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni.

3. DIMENSIONE UE

(8) Le imprese interessate hanno insieme un fatturato mondiale totale superiore a 5 000 milioni di EUR (Marcegaglia: […] di EUR, Manni: […] di EUR)[7]. Ognuna delle parti realizza nell'Unione un fatturato totale superiore a 250 milioni di EUR (Marcegaglia: […] di EUR, Manni: […] di EUR) e le due parti non realizzano oltre i due terzi del loro rispettivo fatturato totale nell'Unione all'interno di un solo e medesimo Stato membro. Di conseguenza, l'operazione notificata ha una dimensione UE.

4. DEFINIZIONE DEL MERCATO

(9) L'operazione dà luogo a sovrapposizioni orizzontali tra le attività di Isopan e quelle dei rami d'azienda di Marcegaglia nella produzione di pannelli isolanti e di lamiere grecate.

(10) L'operazione dà inoltre luogo a relazioni verticali tra la produzione a monte di prodotti piani in acciaio da parte di Marcegaglia e la produzione a valle di pannelli isolanti e lamiere grecate da parte dell'impresa comune.

4.1. Pannelli isolanti

(11) I pannelli isolanti sono utilizzati nell'industria delle costruzioni soprattutto come rivestimento o copertura per l'involucro esterno di alcuni edifici. I pannelli isolanti sono costituiti da un nucleo isolante racchiuso tra due lamiere in acciaio, che può essere i) in schiuma di poliuretano, polisocianurato o polistirene, noto anche come Styrofoam o ii) in fibra minerale (nota anche come lana minerale o lana di roccia).

(12) Le due lamiere d'acciaio che compongono il pannello isolante lo rendono adatto all'uso sulla facciata dell'edificio, mentre l'anima del pannello fornisce l'isolamento. I pannelli combinano così le proprietà dei materiali isolanti con quelle dei materiali di rivestimento tradizionali per offrire protezione esterna (ad esempio, capacità di drenaggio dell'acqua, resistenza alla corrosione) ed estetica (colore, forma) con un maggiore isolamento dell'edificio. I pannelli isolanti possono essere utilizzati come rivestimento per tetti e pareti o anche per applicazioni speciali, come celle frigorifere e camere a contaminazione controllata[8].

5 Formulario CO, punti da 39 a 48.

6 Comunicazione consolidata sui criteri di competenza giurisdizionale, punto 98.

7 Fatturato calcolato in conformità dell'articolo 5 del regolamento sulle concentrazioni.

8 Decisione della Commissione del 12 gennaio 2021 nel caso M.9934 Kingspan/Terasteel-Wetterbest, punti 13 e segg.

4.1.1. Definizione del mercato del prodotto

(13) Il precedente della Commissione ha concluso che i pannelli isolanti in fibra minerale e i pannelli isolanti in schiuma ricadono in due mercati del prodotto distinti[9] e le parti notificanti concordano con tale segmentazione[10]. L'indagine nel caso di specie ha confermato tale conclusione. I pannelli in fibra minerale hanno prezzi più elevati, una migliore resistenza al fuoco e prestazioni di isolamento termico inferiori rispetto ai pannelli in schiuma. Pertanto i due prodotti non sono considerati sostituibili dai clienti. I due prodotti sono inoltre fabbricati utilizzando materie prime e linee di produzione diverse, in quanto le linee di produzione che fabbricano entrambi i prodotti sono ancora relativamente poco comuni. La maggior parte dei fornitori non è pertanto in grado di passare da una produzione all'altra facilmente[11].

(14) Il precedente della Commissione non ha invece operato una distinzione tra i pannelli in schiuma standard e i pannelli in schiuma refrigeranti per applicazioni nelle celle frigorifere, data l'ampia sostituibilità di tali prodotti dal lato dell'offerta[12]. Le parti notificanti concordano con questo approccio[13]. L'indagine nel caso di specie ha confermato che, sebbene i pannelli in schiuma standard e refrigeranti siano utilizzati per applicazioni diverse dal lato della domanda, sono sufficienti lievi modifiche per produrli nelle stesse linee di produzione e la maggior parte dei fornitori è in grado di produrre entrambi[14].

(15) Infine, il precedente della Commissione ha concluso che i pannelli in schiuma per pareti e tetti appartengono allo stesso mercato rilevante[15] e le parti notificanti concordano con tale conclusione[16]. L'indagine nel caso di specie ha confermato una notevole sostituibilità dal lato dell'offerta tra questi prodotti: la principale caratteristica distintiva dei pannelli per tetti è il loro profilo trapezoidale, che garantisce il drenaggio dell'acqua piovana e la resistenza strutturale, ottenibile facilmente adeguando i rulli intercambiabili della profilatrice sulla linea di produzione. Ad ogni modo, questi pannelli sono utilizzati anche per le pareti, il che denota almeno un certo grado di sostituibilità dal lato della domanda. Sebbene l'aspetto estetico dei pannelli per pareti sia più importante di quello dei pannelli per tetti, in generale ciò non costituisce un ostacolo significativo al passaggio tra una produzione e l'altra[17].

(16) In ogni caso la definizione del mercato del prodotto per ciascuna di queste segmentazioni può essere lasciata aperta, in quanto l'operazione non solleva comunque preoccupazioni in materia di concorrenza.

4.1.2. Definizione del mercato geografico

(17) Il precedente più recente della Commissione ha osservato che una serie di elementi suggeriva l'esistenza di mercati nazionali per i pannelli in schiuma, lasciando aperta la questione se la portata di tali mercati possa effettivamente essere più ampia[18].

9 Ibidem, punto 28.
10 Formulario CO, punto 106.
11 Verbale di una telefonata del 15 ottobre 2024.
12 Caso M.9934 Kingspan, punto 32.
13 Formulario CO, punto 106.
14 Verbale di una telefonata del 15 ottobre 2024.
15 Caso M.9934 Kingspan, punto 36.
16 Formulario CO, punto 106.
17 Verbale di una telefonata del 15 ottobre 2024.
18 Caso M.9934 Kingspan, punti da 61 a 69.

Anche le osservazioni delle parti notificanti presuppongono una portata nazionale per tali mercati[19].

(18) Dall'indagine di mercato in questo caso è emerso che la portata geografica di tali mercati può essere più ampia di quella nazionale. I fornitori sono generalmente in grado di fornire pannelli isolanti a livello transfrontaliero e in alcuni casi anche mondiale[20].

(19) Le vendite transfrontaliere sono particolarmente frequenti nei paesi in cui le sovrapposizioni tra le parti notificanti sono le più significative, ossia l'Italia e la Slovenia. Gli operatori del mercato hanno osservato che in Slovenia non esiste una produzione nazionale di pannelli in schiuma e che il paese è interamente rifornito da produttori stranieri. Tra l'altro l'Italia è il principale produttore ed esportatore di pannelli in schiuma in Europa e i produttori locali possono facilmente competere in Slovenia e Croazia. La stessa zona può essere facilmente servita da produttori situati in Austria e nella Germania meridionale[21].

(20) Tuttavia, la questione se la portata geografica di questi mercati sia nazionale o più ampia può essere lasciata aperta, in quanto l'operazione non solleva comunque preoccupazioni in materia di concorrenza.

4.2. Lamiere grecate

(21) Le lamiere grecate sono elementi di acciaio utilizzati nel settore edile per rivestimenti e coperture. A differenza dei pannelli isolanti, questi prodotti non possiedono un nucleo di schiuma o fibra minerale e sono pertanto privi di proprietà isolanti. Le lamiere grecate sono realizzate in acciaio piatto al carbonio laminato a freddo o zincato o preverniciato e sono disponibili in diversi tipi e forme.

(22) Il precedente della Commissione ha lasciato aperta la questione se le lamiere grecate debbano essere segmentate in base alla destinazione finale del prodotto, distinguendo in particolare tra le applicazioni per la pavimentazione, i tetti e il rivestimento delle pareti[22]. Le parti notificanti sostengono che una sottosegmentazione del mercato complessivo delle lamiere grecate non sarebbe appropriata[23]. L'esatta definizione del mercato del prodotto può essere in questo caso lasciata aperta, in quanto l'operazione non solleva comunque preoccupazioni in materia di concorrenza.

(23) Il precedente della Commissione ha rilevato che i mercati delle lamiere grecate hanno una dimensione nazionale[24] e né le parti notificanti né l'indagine di mercato hanno fornito motivi per discostarsi da tale approccio.

4.3. Prodotti piani in acciaio

(24) Il precedente della Commissione ha confermato a più riprese che il mercato dei prodotti piani in acciaio al carbonio, ossia i rotoli o le lamiere derivanti dalla progressiva laminazione di bramme di acciaio al carbonio, è distinto dai mercati dei prodotti in acciaio al carbonio in formati diversi (ad esempio i prodotti lunghi

19 Formulario CO, punto 109.
20 Verbale di una telefonata del 15 ottobre 2024.
21 Verbale di una telefonata del 16 ottobre 2024.
22 Caso M.9934 Kingspan, punto 42.
23 Formulario CO, punto 121.
24 Caso M.9934 Kingspan, punto 72.

derivanti dalla laminazione o stiratura di blumi e billette in acciaio al carbonio). Inoltre, il mercato dei rotoli di acciaio preverniciato è separato da altri prodotti piani in acciaio (ad esempio i rotoli di acciaio laminati a caldo, a freddo o zincati). Dall'indagine è emerso che tali mercati hanno dimensione corrispondente al SEE[25].

(25) L'indagine di mercato non ha fornito alcun motivo per discostarsi da tale approccio.

5. VALUTAZIONE SOTTO IL PROFILO DELLA CONCORRENZA

(26) L'operazione dà luogo ai seguenti mercati interessati ai sensi del paragrafo 25, lettera g), dell'allegato I del regolamento (UE) 2023/914[26].

Tabella 1 Quote di mercato delle parti nei mercati interessati (2023)

Mercato del prodotto	Mercato geografico	Quota di Isopan	Quota dei rami d'azienda di Marcegaglia	Quota congiunta
Pannelli in schiuma	Slovenia	[10-20] %	[10-20] %	[20-30] %
Pannelli in schiuma, standard	Slovenia	[10-20] %	[10-20] %	[30-40] %
Pannelli in schiuma, standard	Italia	[20-30] %	[5-10] %	[20-30] %
Pannelli in schiuma, tetti	Slovenia	[10-20] %	[10-20] %	[20-30] %

Fonte: Stime della Commissione basate sui dati trasmessi nel formulario CO

(27) Le sovrapposizioni orizzontali tra le attività delle parti notificanti in tutti gli altri mercati di pannelli isolanti o lamiere grecate e la relazione verticale tra la fornitura a monte di acciaio preverniciato da parte di Marcegaglia e la produzione a valle di pannelli isolanti e lamiere grecate da parte dell'impresa comune non danno luogo a mercati interessati in quanto soddisfano le condizioni per l'esame di cui al punto 5 o beneficiano delle clausole di flessibilità di cui al punto 8 della comunicazione sulla procedura semplificata[27]. Pertanto tali sovrapposizioni/relazioni non sono discusse ulteriormente nella presente decisione.

(28) Per quanto riguarda le sovrapposizioni orizzontali nei mercati interessati, la Commissione ritiene che non sollevino preoccupazioni in materia di concorrenza, per i motivi seguenti.

25 Decisione della Commissione del 7 maggio 2018 nel caso M.8444 ArcelorMittal/Ilva; decisione della Commissione del 27 gennaio 2017 nel caso M.8159 ArcelorMittal/Cellino/JV.

26 Regolamento di esecuzione (UE) 2023/914 della Commissione, del 20 aprile 2023, recante esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese e che abroga il regolamento (CE) n. 802/2004 (GU L 119 del 5.5.2023, pag. 22).

27 Comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU C 160 del 5.5.2023, pag. 1).

(29) In primo luogo, le quote di mercato congiunte delle parti notificanti nei mercati interessati sono relativamente limitate, pari a circa il [20-30] % in due mercati e leggermente superiori in altri due[28].

(30) In secondo luogo, anche queste quote di mercato esigue rappresentano una stima prudente, che probabilmente sovrastima il potere di mercato delle parti notificanti, in particolare in Slovenia. Ciò è dovuto al fatto che, come indicato in precedenza, è improbabile che la Slovenia rappresenti un mercato geografico separato, dato che non ha alcuna produzione interna di pannelli in schiuma e importa questi prodotti da altri paesi. L'indagine di mercato ha anzi fornito indicazioni del fatto che il territorio sloveno può far parte di un mercato più ampio, che comprenderebbe come minimo il territorio italiano, di dimensioni molto più grandi, la Croazia, e possibilmente anche l'Austria e la Germania meridionale[29]. In questo mercato più ampio le quote di mercato congiunte delle parti notificanti sono inferiori al 25 %.

(31) In terzo luogo, l'indagine di mercato ha confermato che il mercato dei pannelli in schiuma in queste aree geografiche è piuttosto frammentato e che diversi fornitori grandi e piccoli offrono gamme di prodotti simili. Questi fornitori alternativi comprendono, tra l'altro, grandi gruppi europei come Kingspan, imprese integrate verticalmente come ArcelorMittal e Tata e diversi altri produttori come Italpannelli, Isomec, IsoTek, Alubel, Isolpack, Sulex, Metecno, Isometal, Elcom e Alternativa[30].

(32) In quarto luogo, l'indagine di mercato ha dimostrato che i clienti dell'impresa comune in questo settore si riforniscono generalmente da diversi fornitori concorrenti e sono in grado di passare facilmente a un altro fornitore in risposta a un ipotetico aumento dei prezzi o ad altri fattori di deterioramento delle condizioni commerciali[31].

(33) In quinto luogo, nessun operatore del mercato ha sollevato preoccupazioni in merito a queste sovrapposizioni orizzontali tra le parti notificanti.

(34) La Commissione conclude pertanto che l'operazione non solleva seri dubbi in merito alla sua compatibilità con il mercato interno in relazione ai mercati dei pannelli isolanti in schiuma in Italia e Slovenia e ai possibili sottosegmenti.

28 Punto 18 degli orientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali a norma del regolamento del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU C 31 del 5.2.2004, pag. 5).

29 Verbale di una telefonata del 16 ottobre 2024.

30 Verbale di una telefonata del 15 ottobre 2024.

31 Verbale di una telefonata del 16 ottobre 2024.

6. CONCLUSIONI

(35) Per le ragioni di cui sopra la Commissione europea ha deciso di non opporsi all'operazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno e con l'accordo SEE. La presente decisione è adottata in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni e dell'articolo 57 dell'accordo SEE.

Per la Commissione

(Firma)
Margrethe VESTAGER
Vicepresidente esecutiva